

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE

Nella seduta del 31/03/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

La ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 4.693,82, oltre interessi legali, quali oneri non goduti e non liquidati in sede di anticipata estinzione del contratto di finanziamento contro cessione del quinto.

Più precisamente, in data 19/11/2009 la ricorrente stipulava un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, da estinguersi con 120 rate da € 255,00 ciascuna. Estingueva anticipatamente il prestito a gennaio 2014 dopo 49 rate pagate.

Con reclamo datato 26/03/2014 chiedeva il rimborso delle commissioni e del premio assicurativo per la quota parte non goduta e non liquidata in sede di anticipata estinzione.

In assenza di riscontro, la cliente proponeva ricorso all'ABF con il quale rilevava:

- una descrizione delle spese e degli oneri applicati tutt'altro che sufficientemente chiara e dettagliata e tale da non consentire una specifica individuazione delle spese *up-front* e *recurring*;
- la violazione dei principi di correttezza e buona fede e di protezione della controparte che avrebbero dovuto caratterizzare l'operato dell'intermediario nella sua qualità di mandatario; tale violazione si era concretizzata nella fase di

formazione del consenso con la sottoposizione di un contratto contenente clausole penalizzanti in caso di estinzione anticipata;

- l'inclusione nelle commissioni di eterogenee causali di spesa, non tutte riferibili ad attività prodromiche alla conclusione ed erogazione del prestito, determinando una "opacità informativa o deficit di trasparenza" del contratto.

La ricorrente ha chiesto il rimborso dell'importo complessivo di € 4.693,82, oltre interessi legali, quali oneri non goduti e non liquidati in sede di anticipata estinzione del contratto di finanziamento contro cessione del quinto. La ricorrente ha chiesto altresì che tale somma sia "ripartita e liquidata, con separato mezzo di pagamento" tra lei e il suo procuratore.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario qualificava la richiesta avanzata dalla cliente come infondata sia giuridicamente che economicamente: se accolta si sarebbe tradotta nell'accertamento che la ricorrente non doveva restituire parte del capitale finanziato e l'ente erogatore si sarebbe trovato a rilevare una perdita sul credito maggiore a quella che sopporterebbe.

Rilevava la trasparenza e la chiarezza del testo contrattuale, nonché la correttezza della somma chiesta ai fini dell'estinzione anticipata: in tale occasione erano stati detratti unicamente gli interessi non maturati in forza dell'art. 3 del contratto, clausola accettata e sottoscritta specificatamente dalla cliente.

Le ulteriori voci di costo, non oggetto di rimborso in sede di estinzione, erano analiticamente indicate nel documento di sintesi e costituivano il capitale finanziato così come indicato nell'art. 1 del contratto.

Con riferimento agli oneri assicurativi, la convenuta rilevava la sopravvenienza, rispetto alla data di stipula del contratto, dell'art. 22, comma 15 *septies*, della L. 221/2012: era evidente che la richiesta di rimborso doveva essere indirizzata alla compagnia assicurativa. In proposito, dichiarava di aver fornito tali informazioni alla cliente con lettera del 16/04/2014 e che, dalle informazioni assunte presso la stessa compagnia assicurativa, l'istanza era stata presa in carico.

L'intermediario ha chiesto al Collegio di respingere l'istanza.

## DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

Entrambe le parti hanno prodotto copia del contratto di finanziamento datato 19/11/2009. È presente la sottoscrizione sia della ricorrente che dell'agente/mediatore intervenuto.

L'art. 3 del contratto prevede una clausola di irripetibilità delle commissioni e degli oneri assicurativi in caso di estinzione anticipata del contratto.

E' in atti il conteggio estintivo datato 17/04/2014 effettuato a fronte di n. 49 rate scadute da cui si desume il rimborso di € 312,40 quali "oneri gestionali".

Si riportano di seguito i calcoli in applicazione del criterio proporzionale "ratione temporis" (in base al quale l'importo complessivo delle "altre spese" e degli oneri assicurativi viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue). In base a questa impostazione l'importo da rimborsare alla ricorrente calcolato per la residua durata contrattuale sarebbe complessivamente pari a € 4.693,84.



	Totale	Quota per rata (Tot / 120 rate)	Quota da rimborsare (quota per rata x 71 rate)	Rimborsi effettuati in sede di conteggio estintivo	Importi da versare
Commissioni istituto finanziatore	581,40	4,85	344,00	312,40	31,60
Commissioni intermediario finanziario	2.784,60	23,21	1.647,56	-	1.647,56
Commissioni agente/mediatore	4.406,40	36,72	2.607,12	-	2.607,12
Premio assicurativo	688,85	5,74	407,57	-	407,57
<b>TOTALE</b>	<b>8.461,25</b>	<b>70,51</b>	<b>5.006,24</b>	<b>312,40</b>	<b>4.693,84</b>

Ciò chiarito deve ora essere affrontata la questione relativa alla domanda avente ad oggetto il rimborso dei premi assicurativi, la quale – ben lungi dal rappresentare materia estranea all’ambito di competenza dell’ABF – merita di essere accolta per le ragioni che questo Collegio ha già avuto modo di illustrare in numerose altre occasioni e che è stata avallata dal Collegio di Coordinamento in occasione della riunione dell’8 settembre 2014 anche nell’ipotesi in cui la compagnia assicurativa abbia già parzialmente rimborsato a parte ricorrente quanto dovuto a seguito dell’estinzione anticipata, precipuamente in virtù del fatto che ci si trova di fronte ad una prestazione connessa al rapporto di finanziamento stipulato con l’intermediario.

Tanto premesso, deve ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi dell’ABF, va riconosciuta la rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, secondo i seguenti criteri: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni finanziarie e/o bancarie (comunque denominate), nonché le altre commissioni, come le commissioni d’intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara e trasparente ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l’importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo.

Sulla scorta delle osservazioni appena illustrate si deve concludere che le doglianze del ricorrente meritano di essere parzialmente accolte.

Infatti, in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, l’importo rimborsabile al ricorrente, al netto dei rimborsi già ricevuti, ammonta a complessivi € 4.693,82.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo; non, invece, la domanda di distrazione, essendo totalmente estranea al procedimento avanti all’ABF.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 3487 del 04 maggio 2015

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.693,82, al netto di quanto eventualmente già percepito da terzi debitori, oltre a interessi dal reclamo al saldo; non accoglie nel resto il ricorso.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA